

## Assegni familiari in Svizzera

### Legislazione Italiana

Lo Stato italiano eroga prestazioni familiari sotto forma dell'assegno per il nucleo familiare (di seguito: ANF). Secondo la legislazione italiana, per i lavoratori dipendenti, l'ANF è accordato dall'INPS a condizione che il reddito dell'intero nucleo familiare sia inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge e sia costituito almeno per il 70% da redditi del lavoro o assimilati. I limiti di reddito che danno diritto alla prestazione hanno validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente. L'ANF, secondo la legislazione italiana, è una prestazione familiare accordata a titolo di sostegno economico



### Legislazione Svizzera

Le prestazioni familiari erogate conformemente alla legislazione svizzera sono gli assegni familiari cosiddetti ordinari (di seguito: AF). In Svizzera, gli AF sono disciplinati dalla legge federale sugli assegni familiari (di seguito: LAFam).

La competenza è attribuita ad una delle Casse di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro (Cassa cantonale, Cassa federale o Cassa professionale e/o interprofessionale); Gli AF sono suddivisi in assegno di base pari a 200chf fino a 16 anni e assegno in formazione pari a 250chf mensili fino a 25 anni.

Il diritto all'assegno nasce e si estingue contemporaneamente al diritto al salario.

I dipendenti che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi a condizione che percepiscano un salario di almeno 587chf al mese o di 7'050chf all'anno. Gli AF sono assoggettati all'imposta alla fonte. Se l'avente diritto è impossibilitato a lavorare causa malattia/infortunio gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi.

### CONCRETAMENTE

Nei rapporti con l'Italia, ciò significa che:

1. se i figli risiedono in Italia e uno solo dei genitori lavora ed è dipendente in Ticino: in questa costellazione non vi è concorso di diritti ed è soltanto lo Stato svizzero a dover erogare l'AF;
2. se i figli risiedono in Ticino e uno solo dei genitori lavora ed è dipendente in Italia: pure in questa costellazione non vi è concorso di diritti ed è lo stato italiano a dover erogare l'ANF;
3. se i figli risiedono in Italia, un genitore è dipendente in Italia e l'altro è dipendente in Ticino (frontaliere italiano in Svizzera): in questa costellazione, è lo Stato italiano a dover riconoscere prioritariamente l'ANF, mentre in Ticino si riconoscerà il differenziale se l'importo dell'AF svizzero dovesse essere più elevato rispetto all'importo dell'ANF italiano;
4. se i figli risiedono in Ticino, un genitore è dipendente in Ticino e l'altro è dipendente in Italia (frontaliere svizzero in Italia): in questa costellazione, è lo Stato svizzero a dover riconoscere prioritariamente l'AF, mentre l'Italia riconoscerà il differenziale se l'importo dell'ANF italiano dovesse essere più elevato rispetto all'importo dell'AF svizzero (caso teorico);